



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

MIBAC-PA-FLEG
PA-FLEG
0002366 11/07/2019
Cl. 34.07.22/1.75

Risposta a nota n. del
Rif. Prot. n. del
Classifica:
All. n.

*Comunicazione a mezzo posta elettronica ai sensi
dell'art. 47 del D. Lgs. del 07/03/2005 n. 82 NON SEGUE
ORIGINALE*

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientale
dgsalvanguardia.ambiente@pec.minambiente.it
RIN-4@minambiente.it

Alla Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio II-Scavi e tutela del Patrimonio Archeologico
Mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio III- Tutela del Patrimonio storico, artistico,
architetonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Direzione Generale
Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio V-Tutela del Paesaggio
Mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – D.lgs. 152/2006. Programma Nazionale di Controllo dell'inquinamento atmosferico. Fase di consultazione sul rapporto preliminare (ex art.13 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i.). PARERE ENDOPROCEDIMENTALE.

In Riferimento alla valutazione in oggetto, recepita con nota prot. MIBAC PA -FLEG n.2230 del 02/07/2019 ed esaminato il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto programma, questo Istituto, per quanto di competenza, esprime le seguenti osservazioni:

- 1) Si ritiene non esauriente la valutazione degli impatti dell'inquinamento atmosferico sul patrimonio culturale, di contro, com'è noto, quest'ultimo è profondamente interessato dall'inquinamento atmosferico, in ragione delle caratteristiche proprie del bene culturale e del relativo sito, e specialmente a fini conservativi e manutentivi. Nel Rapporto Preliminare non vengono citati i beni culturali e le possibili ricadute che alcune strategie contenute nel programma possono avere su tali beni ai sensi della Parte II e della Parte III del D.lgs. 42/2004.
- 2) Si sottolinea, in sostanza, la necessità che nel Rapporto Preliminare venga adeguatamente presa in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che vanno intesi e valutati come beni sensibili e irriproducibili che non possono prestarsi a trasformazioni dettate dal rispetto di parametri



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

che, se applicati con acritica superficialità, rischiano di snaturarne l'essenza e distruggerne il valore testimoniale e identitario.

- 3) Si ritiene necessario, in supporto alle considerazioni di cui al punto 2), individuare misure preventive per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale. A tal fine, è opportuna una completa comprensione e valutazione dell'impatto di tutti i fattori (ambientali, naturali e antropici) che, insieme, interessano il patrimonio culturale, che potrebbe essere, più in generale, valutabile, anche su estesa scala "programmatica". Si sottolinea al riguardo che attualmente esistono diverse tecniche, complesse, avanzate e multidisciplinari, che espongono un livello quantitativo di controllo evoluto al fine del contrasto del rischio (complessivo) dell'inquinamento atmosferico e che potrebbero, quindi, essere utili al programma nazionale.

Tutto ciò considerato, sarebbe opportuno prevedere un ampliamento- ai rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali- dei componenti del tavolo di coordinamento di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30/05/2018, n.81).

M/S

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei
Dott. Fabio Pagano